

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Circolare n. 15 / 2021

Castelfranco Veneto, 1 giugno 2021

Spett.li

CLIENTI

DECRETO SOSTEGNI-BIS: I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

In data 26.05.2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 73/2021 cosiddetto "Sostegni Bis", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2021 e pubblicato nella GU del 25.05.2021.

Tale Decreto prevede tre tipologie di contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi.

PRIMA TIPOLOGIA: IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "AUTOMATICO"

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta a tutti i soggetti:

- titolari di partita IVA attiva alla data del 26.05.2021;
- che abbiano presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del DL Sostegni.

Caratteristiche del contributo

Il "nuovo" contributo a fondo perduto è riconosciuto:

- per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del "contributo Decreto Sostegni";
- automaticamente, ossia senza necessità di presentare un'ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;
- è usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" (accredito diretto sul c/c bancario/postale ovvero credito d'imposta).

SECONDA TIPOLOGIA: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "ALTERNATIVO"

Il Decreto Sostegni Bis introduce un contributo a fondo perduto "alternativo" a quello sopra esaminato, considerando un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato/corrispettivi.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Soggetti esclusi

- i soggetti la cui partita IVA risulti inattiva al 26.05.2021;
- enti pubblici di cui all'articolo 74 del Tuir;

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

- soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir (gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni).

Condizioni per l'ammissione

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- i ricavi (o compensi) non devono avere superato i 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1^o aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1^o aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Importo del contributo

Se sono rispettate le due condizioni, il contributo ottenibile è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1^o aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1^o aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Le percentuali applicabili sono riportate nella seguente tabella:

	Per soggetti che HANNO BENEFICIATO del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni:	Per soggetti che NON HANNO BENEFICIATO del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni:
ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro	60%	90%
ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro	50%	70%
ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro	40%	50%
ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro	30%	40%
ricavi e compensi superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro	20%	30%

Qualora il soggetto interessato abbia ottenuto il contributo "automatico" sopra esaminato e lo stesso sia:

- inferiore al contributo "alternativo" individuato con le percentuali sopra evidenziate, ha diritto al maggior ammontare del contributo. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d'imposta è scomputato da quanto spettante;
- superiore al contributo "alternativo" individuato con le percentuali sopra evidenziate, l'Agenzia non provvede a dare "seguito all'istanza".

NB!	In entrambi i casi l'importo massimo del contributo a fondo perduto determinato secondo quanto sopra esposto non può eccedere 150.000 euro.
-----	---

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il contributo "alternativo" è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il "contributo Decreto Sostegni", secondo le seguenti 2 modalità alternative:

- accredito diretto da parte dell'Agazia delle Entrate sul c/c bancario/postale intestato/cointestato al soggetto beneficiario;
- credito d'imposta da utilizzare "nella sua totalità" in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agazia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

TERZA TIPOLOGIA: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "REDDITUALE"

Il Decreto Sostegni Bis, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19.

NB!	Il contributo in esame è subordinato all'autorizzazione dell'UE
-----	---

Condizioni per l'ammissione

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- i ricavi (o compensi) non devono avere superato i 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- vi sia stato un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con uno specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Importo del contributo

Se sono rispettate le due condizioni, il contributo ottenibile è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale (che verrà definita con uno specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) alla differenza tra il risultato economico del periodo di imposta 2020 e quello dell'anno 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agazia delle Entrate.

NB!	L'importo massimo del contributo a fondo perduto determinato secondo quanto sopra esposto non può eccedere 150.000 euro.
-----	--

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il contributo "reddituale" è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all'Agazia delle Entrate di un'apposita domanda.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agazia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

NB!	L'istanza potrà essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 è trasmessa entro il 10 settembre 2021.
-----	--

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito con le stesse modalità già previste per il "contributo Decreto Sostegni" (accredito diretto sul c/c bancario/postale ovvero credito d'imposta).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati